



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

d.ssa Sebastiana Ciardo	Presidente
d.ssa Maura Cannella	Giudice
dott. Gigi Omar Modica	Giudice estensore

A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti;
sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso con ricorso depositato



il 15/05/2018 ed iscritto al n. 7959 dell'anno 2018 del ruolo generale promosso:

DA

, nato il a

(Avv. ALVO ANTONIO)

– ricorrente –

CONTRO

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TP

– resistente –

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13/05/2019.


MOTIVI DELLA DECISIONE

-Con ricorso *ex artt.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c

a, in data

9.2.1986, ha proposto opposizione avverso il provvedimento (emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione





Internazionale di Trapani l'8.1.18) con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria *ex art.* 14, D.Lgs. n. 251/07, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti di una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate.

La Commissione Territoriale anzidetta si è costituita in giudizio trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 35-*bis*, comma 8, D.Lgs. n. 25/08 (come modificato dal D.L. n. 13/17, conv. in L. n. 46/17) e depositando apposita memoria difensiva, con la quale ha richiamato le ragioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza.

Dall'audizione davanti alla Commissione Territoriale si apprendono le seguenti circostanze.

Il ricorrente in epigrafe ha dichiarato di avere lasciato il Senegal nel 2011, non ricordando la data esatta e di essere arrivato in Italia il 10.12.2016 e ha presentato domanda di protezione internazionale il



28.2.2017.

Quanto alla composizione della sua famiglia il ricorrente riferisce che questa era composta da padre, madre, tre fratelli ed una sorella. Il ricorrente riferisce di non essere sposato e di non avere figli. Il padre è morto nel 2007.

L'attuale ricorrente ha inoltre dichiarato di essere fuggito dal Senegal dopo essere stato scoperto durante un atto sessuale con un altro uomo dagli abitanti del proprio villaggio. Il ricorrente ha inoltre riferito di essere omosessuale e che l'uomo col quale è stato scoperto era il proprio fidanzato. Resisi conto di essere stati scoperti i due uomini riuscirono a fuggire dalla finestra dell'abitazione presso la quale si trovavano e da lì si diedero alla fuga. Dal proprio villaggio il ricorrente è dapprima andato a Dakar e successivamente è espatriato per paura di essere arrestato a causa del proprio orientamento sessuale. Il ricorrente dichiara, infatti di essere omosessuale e che teme per la propria vita qualora fosse costretto a tornare nel proprio Paese.

In punto di diritto, appare opportuno precisare come l'art. 2, lett. e), d.lgs. 251/2007 definisca il rifugiato "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese [.....]" e che, ex art. 5, comma I, d.lgs. 251/2007, "i responsabili della persecuzione, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; e) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6,



comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

Per quanto riguarda i soggetti non statuali di cui alla lettera c), va evidenziato che, affinché sussista il requisito soggettivo, è essenziale che essi agiscano indisturbati, perché lo Stato (o altri soggetti qualificati) non possono o non vogliono fornire protezione. Nella prima ipotesi, trattasi del cd. Stato fallito, cioè di quello Stato che non è in grado di tutelare l'ordine pubblico interno (sovranità interna). Nella seconda ipotesi, si tratta di connivenza; più precisamente, gli organi dello Stato, pur non partecipando attivamente alla persecuzione, essendo a conoscenza di tali comportamenti, non agiscono.

Per protezione si intende, infatti, l'adozione di adeguate misure per impedire gli atti persecutori, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti di persecuzione e nell'accesso del richiedente a tali misure.

Infine, va rammentato che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione devono "alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a." e che possono, tra l'altro, assumere la forma di: "a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe



comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale farsi presente che, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo – o, *rectius*, il timore fondato di un pericolo - cui andrebbe incontro con il rimpatrio (principio della persecuzione potenziale), con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05).

In particolare, anche secondo il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente deve dimostrare anche in via indiziaria la credibilità delle sue dichiarazioni, da valutarsi alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 251 cit. (v. da ultimo Cass., n. 14157 e 16361/2016);

Tale disposizione prevede che "*taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente*" possono considerarsi veritieri ancorché non suffragati da prove quando, in particolare, il richiedente stesso abbia circostanziato la domanda e le sue dichiarazioni siano "*ritenute coerenti e plausibili e non ... in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso*".



In merito alla valutazione di credibilità, va precisato come occorra inevitabilmente procedersi ad una valutazione globale e complessiva del racconto, la cui attendibilità va giudicata sulla base dei parametri legali fissati dalla legge (v., in particolare, art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007) e non certo “*sulla base di preconcetti, speculazioni soggettive, intuizioni, congetture, stereotipi o sensazioni intuitive*” (Cassazione, ordinanza n. 8282 del 2013).

Come affermato, infatti, di recente dalla pronuncia anzidetta della Suprema Corte, l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, unitamente all’art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice), costituiscono “*il cardine del sistema di **attenuazione dell’onere della prova**, posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una **valutazione d’insieme della credibilità** del cittadino straniero, fondata su **un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici**”.*

Si tratta, del resto, di doveri e principi di diritto in materia di onere della prova nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale volti a “*temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle*



parti” (Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza 25534 del 13 dicembre 2016) e le comprensibili difficoltà (anche alla luce delle modalità – spesso avventurose - di ingresso nel territorio italiano) del richiedente asilo nel procurarsi prove documentali o di altro genere (si pensi alla pressoché impossibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con le autorità consolari dello Stato dal quale costui si allontanava forzatamente e segretamente od alla impossibilità – per motivi logistici e pratici – di acquisizione di prove testimoniali o ancora alla circostanza che lo stesso è quasi sempre privo persino dei propri documenti di identità) a sostegno delle proprie dichiarazioni e perfettamente in linea (oltre che con il manuale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - ACNUR) con i principi affermati inizialmente dai giudici amministrativi [(v. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19.05.93, n. 244; T.A.R. Veneto, 31.7.2001, n. 2354 (sezione III) e 6.3.95, n. 417; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22.12.94, n. 633) prima dell’abrogazione dell’art. 5 del D.L. n. 416/98 ad opera dell’art. 46 della legge n. 40/98 che ha attribuito la competenza in materia al giudice ordinario] e poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27310/08, principi mai più disattesi in seguito.

Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che i potenziali rischi per l’incolumità allegati appaiono riconducibili ad una delle ragioni previste dagli artt. 2, lett. e) ed 8 del D.Lgs. n. 251/07 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero sia la “*appartenenza ad un gruppo sociale*”.

Il timore di patire un pregiudizio lamentato dal ricorrente è suscettibile, infatti, di integrare un rischio di “*persecuzione*” correlato a mo-



tivi di “*appartenenza ad un gruppo sociale*” nell’accezione prevista dall’art. 8 anzidetto.

In particolare, la lettera b) del primo comma precisa, tra i motivi di persecuzione, il “...<<*particolare gruppo sociale*>>: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ...”.


Il comma secondo dell’art. 8 del D. Lgs. n. 251/07 aggiunge che: “*Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e’ irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni*”.

Nello specifico poi, come visto sopra all’art. 7 del d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione possono, tra l’altro, assumere la forma di:

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.

Non vi è dubbio che i comportamenti cui è stato sottoposto il ricorrente (l’esser stato vittima di un tentativo di aggressione) siano qualificabili come atti di violenza fisica e psichica ex art. 7, comma 2, lett.





a), d.lgs. 251/2007.

Inoltre, è evidente come essi abbiano avuto come causa l'orientamento sessuale del ricorrente e che, dunque, debbano qualificarsi come atti di persecuzioni per motivi di *“appartenenza ad un gruppo sociale”*.

Sul punto, poi, non può sottacersi quanto affermato dalla Corte di Giustizia, in relazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall' articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Nello specifico, la Corte di Giustizia ha stabilito che *“gli articoli 9 e 10, della (...) direttiva, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di una sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce un atto di persecuzione”*.

Secondo l'orientamento appena compendiato, dunque, *“un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale”* ed inoltre *“l'esistenza di una legislazione penale (...) che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso”*.



Pertanto, sebbene *“Il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione”* (Cfr. *ex multis* Sentenza delle Corte di Giustizia del 07.11.2013 in tema di discriminazione dovuta all’orientamento sessuale; v. anche ordinanza del Tribunale di Genova resa il 16 Maggio 2016 R.G. 15023/2015; sentenza n. 570 del 5/4/17 Corte di appello di L’Aquila).

Inoltre, va evidenziato che la Corte di Cassazione aveva già affermato che: *“ la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per se una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”* (In tal senso, Cfr. Cass. n. 15981/2012).

Ed invero, l’articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sancisce il *“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”*, prevedendo che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

L’articolo 14 della CEDU, intitolato *“Divieto di discriminazione”*, così dispone: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare*



quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.

Pertanto, è da ritenere sussistente il presupposto oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 251/2007.

Quanto al presupposto soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs. 251/2007, nel caso in esame, sono stati gli stessi abitanti del villaggio del ricorrente in primis a compiere tali atti di persecuzione; tali agenti persecutori rientrano nella categoria dei soggetti non statuali di cui alla lettera e) dell'art. 5 anzidetto.

Sul piano dell'attendibilità intrinseca, ribadito che l'onere della prova di essere vittima di persecuzioni è ancora più alleggerito di quello normalmente gravante sul richiedente protezione internazionale (per le ragioni già esposte in premessa), va osservato che le dichiarazioni rese appaiono essere coerenti al loro interno e plausibili.

Il ricorrente ha indicato le circostanze e la genesi della persecuzione subita, precisando le persone dalle quali questa proveniva, le relative modalità, le caratteristiche delle minacce e dei divieti subiti, le ragioni delle stesse; ha risposto in maniera convincente alle domande a chiarimento postegli dalla Commissione Territoriale.

Fondato appare essere, pertanto, il timore di ripercussioni sulla propria persona nutrito dal ricorrente in conseguenza della propria vicenda personale.

Per quanto riguarda la non contraddittorietà con “le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”, le affermazioni rese trovano riscontro nella realtà esistente nel paese di provenienza del ricorrente.

E' noto, infatti, che in Senegal l'omosessualità è un reato punito



con il carcere fino a 5 anni, oltre ad essere una pratica socialmente non accettata dalla popolazione (cfr. <https://www.panorama.it/news/esteri/la-mappa-dei-paesi-dove-essere-gay-e-ancora-un-reato/>; <https://www.gay.it/gay-life/news/paesi-mondo-gay-reato>).

Anche la giurisprudenza si è orientata nel senso del riconoscimento in questi casi dello *status* di rifugiato: cfr. Tribunale di Bologna del 10.4.17, Tribunale di Roma del febbraio 2017, Corte di Cassazione, ordinanza 20 settembre 2012, n. 15981.

Va, pertanto, accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.


Tutte le altre domande espone in via subordinate sono assorbite per l'accoglimento della domanda principale.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.





1) accoglie la domanda, avanzata dal ricorrente, diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di **rifugiato**;

2) dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata per la Protezione Internazionale del Tribunale, il 13/05/2019.


Il Giudice rel.

Gigi Omar Modica

Il Presidente

Sebastiana Ciardo





Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: MODICA GIGI OMAR Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5aeca8ead4b1e81f45c0914d63b9abb6

